

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 aprile 2018, n. 530

LSU Ratifica Convenzione INPS-Regione Puglia – Assegno ASU e ANF. Anno 2018.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

VISTO:

- L'art. 78 della legge 23/12/2000, al comma 2, prevede la stipula di convenzione annuale tra il Ministero del lavoro e Regione per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell'ASU e dell'ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- Il successivo comma 3 prevede, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;
- L'art. 1, comma 223, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018) ha previsto che *“sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU)”*;
- con nota prot. n. 0001243 del 25.01.2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, con riferimento a quanto disposto dall'art.1, commi 223 e 224 della Legge di stabilità per l'anno 2018 — L. n.205 del 27 dicembre 2017, che le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili stipulate dallo stesso Ministero con le Regioni nell'anno 2017 ai sensi dell'art.78, comma 2, lett.a) e b) e comma 3, L.388/2000, risultano prorogate ope legis sino al 31 dicembre 2018;
- Con decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 2 del 1° febbraio 2018, ai fini della proroga nell'annualità 2018 delle convenzioni sottoscritte nel 2017 con le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, è stato determinato l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 81/2000 quantificandola tra le altre, per la Regione Puglia, in € 6.372.492,24 di cui € 5.989.524,24 per assegno ASU e € 382.950,00 per assegno ANF;
- Per la materiale erogazione del sussidio spettante ai lavoratori socialmente nel corso dell'anno 2017, è stata stipulata apposita convenzione con INPS ad oggetto *“Convenzione tra INPS e la regione Puglia per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”* con validità per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e con costi a totale carico del Ministero del lavoro, ratificata con GDR n. 380 del 24/03/2017;
- Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni per l'anno 2018, in data 23 marzo 2018, l'Assessore con delega al Lavoro e alla Formazione della Regione Puglia ha sottoscritto con l'INPS la Convenzione, di cui al documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, che prevede la proroga al 31/12/2018 della richiamata Convenzione sottoscritta nel 2017, secondo le medesime modalità e con il solo adeguamento riferito all'anno 2018 dell'ammontare della spesa complessiva necessaria quantificata in base ad un numero di LSU pari a 851, dei singoli importi degli assegni e dei costi di gestione per il servizio di pagamento da parte di INPS;

Premesso quanto sopra, si rende necessario:

ratificare la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Addendum alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (Determina presidenziale n. 64 del*

7 marzo 2017)”, firmata digitalmente in data 23/03/2018, per la proroga al 31/12/2018 della Convenzione sottoscritta tra INPS e Regione Puglia nel 2017;

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della LR. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
- ratificare la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Addendum alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (Determina presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017)”*, firmata digitalmente in data 23/03/2018, per la proroga al 31/12/2018 della Convenzione sottoscritta tra INPS e Regione Puglia nel 2017 - di cui al Documento allegato, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di curare gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**Addendum alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata,
Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU
e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78,
comma 2, della legge n. 388/2000
(Determina presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017)**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e, congiuntamente alla Regione, le Parti) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale Puglia, dott.ssa Maria Sciarrino, giusta determinazione n. 35 del 2017.

e

la Regione Puglia - (di seguito Regione e, congiuntamente all'INPS, le Parti) - (C.F. 80017210727) con sede in Bari, rappresentata legalmente rappresentata dall'assessore all'istruzione, alla formazione e lavoro dott. Sebastiano Leo, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/07/2015, n. 405 (B.U.R.P. n. 97 del 09/07/2015)

Visti

- L'art. 1, comma 223, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 per il quale "sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili";
- La nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione - prot n. 0001243 del 25.01.2018 con quale si comunica alle Regioni e all'INPS che la norma sopracitata deve intendersi riferita a tutte le convenzioni, comprese, quindi, quelle sottoscritte dallo stesso Ministero con le Regioni nell'anno 2017 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3, legge 388/2000, le quali risultano prorogate *ope legis* sino al 31 dicembre 2018;
- Il decreto direttoriale del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 2 del 1 febbraio 2018, ai fini dell'immediata proroga nell'annualità 2018 - ex art. 1, comma 223, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - delle convenzioni sottoscritte nel 2017 con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ha ritenuto necessario determinare l'ammontare della spesa necessaria alla copertura



dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nelle suddette regioni in attività socialmente utili quantificandola complessivamente in € 36.243.081,60 (trentaseimilioniduecentoquarantaremitaottantuno/60) come risulta in dettaglio nel decreto direttoriale;

- che per la Regione Puglia l'importo complessivo da corrispondere per l'anno 2018 è stato quantificato in € 6.372.492,24 (seimilionitrecentosettantaduemilaquattrocentonovantadue/24) di cui per assegno ASU € 5.989.524,24 (cinquemilioninovecentottantanovemilacinquecentoventiquattro/24)
- e € 382.950,00 (trecentottantaduemilanovecentocinquanta/00) per assegno ANF;
- che per la Regione Puglia il numero dei lavoratori socialmente utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n 851 lavoratori;
- che lo stesso decreto direttoriale precisa che la norma relativa alla proroga *ope legis* di cui all'art. 1, co. 223, della l. n. 205/2017 non può applicarsi alla convenzione sottoscritta nel 2017 con la Regione siciliana poiché, per effetto dell'art. 11 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i lavoratori socialmente utili (ex art. 2, co.1 del d.lgs. n. 81/2000) utilizzati in quel territorio sono transitati nel bacino finanziario esclusivamente con fondi a carico del bilancio regionale;
- che il decreto direttoriale in argomento stabilisce altresì l'opportunità di dedicare alla proroga *ope legis* di cui al citato art. 1, comma 223, della convenzione sottoscritta nel 2017 con la regione Calabria, apposito e separato provvedimento in considerazione della peculiarità dei processi di stabilizzazione avviati in quel territorio ex art. 1, comma 207, terzo periodo e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

considerato che

con nota del 15 dicembre 2017 prot. n. 0017715, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri complessivi da sostenere per il 2018 per i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione;

con PEC INPS del 27 dicembre 2017 è stato comunicato al Ministero in parola che per il 2018, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per assegno socialmente utile (ASU) è fissato in euro 586,52, quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 450 e l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei



predetti assegni da corrispondere all'INPS, fissato in euro 55,50 annui per ciascuno lavoratore;

gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'anno 2017 con il Ministero, a seguito delle quali l'INPS ha sottoscritto le correlate convenzioni con le Regioni per l'erogazione delle prestazioni in argomento sulla base della determinazione presidenziale n. 64/2017 per il pagamento delle prestazioni alla platea dei soggetti aventi diritto;

- è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

L'INPS e la Regione Puglia stabiliscono di prorogare al 31/12/2018 la convenzione sottoscritta nel 2017, secondo le modalità indicate nello stesso atto negoziale con l'adeguamento, per l'anno 2018, all'ammontare della spesa complessiva riferita al numero dei lavoratori socialmente utili del proprio bacino regionale per gli importi come riportati in premessa, con l'adeguamento, dei singoli importi degli assegni ASU/ANF e, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni.

INPS

Regione

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. 3 (TR5) FACCIATE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

